



*Ministero del Tesoro*

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE  
PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE

*Roma*, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

Alle seguenti <sup>Al</sup> Amministrazioni: \_\_\_\_\_

*Divisione* 13

*Prot. N.º* 119202 *Allegati*

AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

AZIENDE AUTONOME DELLO STATO

RAGIONERIE CENTRALI DELLO STATO <sup>Risposta a nota del</sup>

OGGETTO : Art. 11 - ~~SERVIZI E UFFICI RAGIONERIE AMMINISTRAZIONI~~  
~~E AZIENDE AUTONOME DELLO STATO~~

comma 6 - legge 24 dicembre 1993, n. 537. Interpretazione autentica art. 3 - comma 4 - del decreto legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1991, n. 59, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico.

PREFETTURE

ISPETTORATO GENERALE DEI SERVIZI SPECIALI E DELLA MECCANIZZAZIONE - Div. VIII<sup>^</sup>

ISPETTORATO GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI DEL PERSONALE E DEGLI STUDI

RAGIONERIE REGIONALI DELLO STATO

RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI

FERROVIE STATO S.p.A.

PROVVEDITORATI AGLI STUDI

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFERICI DEL TESORO

DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO

e per conoscenza:

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

PRESIDENZA SENATO DELLA REPUBBLICA

PRESIDENZA CAMERA DEI DEPUTATI

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETARIATO GENERALE

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CORTE COSTITUZIONALE

Se per qualsiasi motivo non si riceve il presente, si prega di avvertire il Ministero del Tesoro, Ufficio di Roma, al numero di telefono 4781, al fine di provvedere a una nuova spedizione.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

<b>MINISTERO DEL TESORO</b> <b>GABINETTO DEL MINISTRO</b> <b>UFFICIO CIFRA</b>
10 MAR. 1994
Partenza 5322

N. 119202 - R.G.S. - Art. 11, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, habet stabilito interpretazione autentica disposizione di cui at art. 3, comma 4, legge 27 febbraio 1991, n. 59, con cui est stato convertito, con modificazioni, decreto legge 22 dicembre 1990, n. 409, concernente corresponsione acconti mensili in attesa pagamento pensione derivante da riliquidazione stabilita da precedente comma 2, medesimo art. 3, prevedendo che est fatto salvo, in ogni caso, se più elevato, importo trattamento pensionistico in pagamento. At riguardo, precisasi che trattamenti derivanti da decreti riliquidazione pensioni con applicazione benefici economici previsti da commi 1 et 2 citato art. 3 legge n. 59/1991, debbono essere posti at confronto con importo pensioni in essere at 30 giugno 1990, maggiorato acconti già erogati 1° luglio 1990 in poi. Conseguentemente va corrisposto trattamento più favorevole accertato at singole decorrenze previste da disposizioni riguardanti attribuzione misure percentuali relative at miglioramenti di cui at comma 3, nonchè at acconti di cui at successivo comma 4 ripetuto art. 3 legge n. 59/1991. Pertanto, istruzioni impartite con circolare n. 42/1992, prot. 136236, vanno integrate con quanto sopra rappresentato at fini applicazione, at cura Direzioni provinciali Tesoro, decreti riliquidazione già inviati o da inviare da parte competenti Amministrazioni centrali et periferiche. Presente circolare viene diramata previa intesa con Direzione Generale Servizi Periferici Tesoro. **MINISTRO TESORO**

*[Handwritten signature]*  
MINISTRO TESORO